

Organo responsabile dell'esame professionale «Specialista in diagnostica neurofisiologica» (SDN)

REGOLAMENTO D'ESAME

per

l'esame federale di professione di Specialista in diagnostica neurofisiologica

del **11. MRZ. 2011**

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.2 emana il seguente regolamento d'esame.

1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Gli specialisti e le specialiste in diagnostica neurofisiologica (abbreviazione: SDN) misurano i segnali elettrici e altri segnali biologici sulle persone. Su indicazione dei medici specialisti, eseguono autonomamente esami diagnostici con l'ausilio di apparecchiature mediche. Lavorano in ospedali, cliniche, ambulatori privati e nell'ambito della ricerca. Svolgendo la propria attività in diversi settori della neurofisiologia come neurochirurgia, neurologia, psichiatria, medicina del sonno e relative discipline pediatriche. A seconda del settore, effettuano diversi tipi di esami, tra cui i più comuni sono:

- **Registrazioni EEG:** registrazione dell'attività cerebrale, p.es. in caso di sospetta epilessia o di monitoraggio della relativa terapia, diagnostica preoperatoria e intraoperatoria, traumi craniali/cerebrali, alterazioni dello stato di coscienza, coma, forme di demenza, malattie psichiatriche o indagini forensi.
- **Potenziali evocati:** metodo di studio del sistema nervoso centrale basato sulla stimolazione di un organo sensoriale o di un nervo periferico e sull'osservazione del potenziale elettrico conseguentemente rilasciato. Per esempio, in caso di sospetta sclerosi multipla o altre malattie del tronco encefalico o del midollo spinale.
- **Polisonnografia/poligrafia:** metodo di registrazione di diversi parametri durante il sonno, in particolare parametri dell'attività cerebrale e cardiaca, della respirazione, della saturazione ossiemoglobinica, della muscolatura e dei movimenti oculari, in caso di sospetti disturbi del sonno.
- **Test di valutazione dell'attenzione:** prove tese a valutare lo stato di attenzione in pazienti che riferiscono episodi di sonnolenza diurna, microsogni ecc..

Gli/le SDN preparano ed eseguono gli esami, monitorano e assistono i/le pazienti e i loro accompagnatori/accompagnatrici prima, durante e dopo la misurazione. Effettuano e documentano gli esami con la massima perizia tecnica, sono responsabili della pianificazione, dell'archiviazione, della gestione del materiale e della manutenzione. Sanno anticipare svariate situazioni, anche difficili. Nel proprio ambito di diagnostica lavorano sia autonomamente sia in collaborazione con diversi gruppi professionali e istituti. Partecipano all'inserimento di nuovi collaboratori/nuove collaboratrici e/o apprendisti/e. Si attengono alle disposizioni d'igiene, ai principi deontologici e alle norme di legge.

Gli/le SDN si trovano ad affrontare il rapido mutamento delle condizioni in ambito sanitario e lo sviluppo demografico. Lavorare a contatto con gruppi di pazienti diversi tra loro, dai neonati agli anziani affetti da malattie complesse e talvolta anche da patologie multiple, richiede un elevato grado di tenacia ed empatia. I progressi tecnici, la possibilità di effettuare diagnosi sempre più precise e la complessità che ne deriva richiedono competenze tecniche, flessibilità e disponibilità ad apprendere.

1.2 Organo responsabile

1.21 L'organo responsabile è costituito dalla seguente o dalle seguenti organizzazioni del mondo del lavoro:

Organo responsabile dell'esame professionale «Specialista in diagnostica neurofisiologica» (SDN).

1.22 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2 Organizzazione

2.1 Composizione della commissione d'esame

2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono assunti da una commissione d'esame, composta da 5 - 7 membri, nominata dall'organo responsabile per un periodo di 4 anni.

2.12 La commissione d'esame si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare alla presenza della maggioranza dei membri. Le deliberazioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. In caso di parità, è il/la presidente a decidere.

2.2 Compiti della commissione d'esame

2.21 La commissione d'esame:

- a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
- b) fissa le tasse d'esame secondo la regolamentazione delle tasse del 31 dicembre 1997 dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT);
- c) fissa la data e il luogo d'esame;
- d) definisce il programma d'esame;
- e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame stesso;
- f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
- g) decide l'ammissione all'esame come pure l'eventuale esclusione dallo stesso;
- h) decide il conferimento dell'attestato professionale;
- i) tratta le domande e i ricorsi;
- j) si occupa della contabilità e della corrispondenza;
- k) decide il riconoscimento e il computo di altri titoli o prestazioni;
- l) rende conto della sua attività alle istanze superiori e all'UFFT;
- m) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare all'aggiornamento regolare del profilo di qualificazione in conformità alle esigenze del mercato del lavoro.

2.22 La commissione d'esame può delegare compiti amministrativi e di gestione alla segreteria d'esame, nominata dall'organo responsabile.

2.3 Notifica al pubblico / Vigilanza

2.31 L'esame ha luogo sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione d'esame può concedere delle deroghe.

2.32 L'UFFT riceve tempestivamente l'invito all'esame e la documentazione degli atti d'esame.

3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

3.11 L'esame è pubblicato almeno 5 mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione deve almeno indicare:

- le date degli esami;
- la tassa d'esame;
- il recapito per l'iscrizione;
- il termine d'iscrizione;
- le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo della formazione assoluta e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti per essere ammessi all'esame;
- c) l'indicazione della lingua in cui si vuole essere esaminati;
- d) la copia di un documento d'identità con fotografia.

3.3 Ammissione

3.31 All'esame è ammesso:

- a) chi possiede un attestato di capacità quale assistente di studio medico, infermiera ausiliaria/infermiere ausiliario o un attestato professionale come minimo equiparabile nel settore sanitario;
oppure
- b) chi possiede un certificato e/o diploma di livello secondario II oppure chi possiede qualifiche come minimo equiparabili al livello secondario II;
e
- d) chi dopo il conseguimento del certificato può provare un'esperienza professionale nell'ambito della neurofisiologia di almeno 2 (punto a) o 3 (punto b) anni con un rapporto di lavoro a un livello d'impiego di almeno il 70%.

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.41.

3.32 L'UFFT decide l'equipollenza dei certificati e dei diplomi conseguiti all'estero.

3.33 La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. Ogni decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.4 Spese

- 3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma della sua ammissione. La stesura dell'attestato professionale, l'iscrizione del nominativo del titolare nel registro dei titolari di attestato professionale e l'eventuale contributo per le spese di materiale sono soggetti a una tassa separata a carico dei candidati.
- 3.42 A chi, conformemente al punto 4.2, si ritira nei termini prescritti o deve ritirarsi dall'esame per motivi validi viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese occorse.
- 3.43 Chi non supera gli esami non ha diritto ad alcun rimborso.
- 3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione d'esame, di caso in caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.
- 3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante gli esami sono a carico dei candidati.

4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME

4.1 Convocazione

- 4.11 L'esame ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 12 candidati adempiono alle condizioni d'ammissione.
- 4.12 Le persone candidate hanno diritto ad essere esaminate in una delle tre lingue ufficiali italiano, francese o tedesco.
- 4.13 Le persone candidate sono convocate almeno 8 settimane prima dell'inizio degli esami. La convocazione contiene:
- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora degli esami come pure degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
 - b) l'elenco dei periti.
- 4.14 Le richieste di ricusa dei periti devono essere presentate alla commissione d'esame al più tardi 20 giorni prima dell'inizio degli esami, debitamente motivate. La commissione d'esame adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

- 4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione entro 4 settimane dall'inizio dell'esame.
- 4.22 Passato questo termine, il ritiro deve essere giustificato per motivi validi. Sono considerati motivi validi:
- a) maternità;
 - b) malattia e infortunio;
 - c) lutto nella cerchia ristretta;
 - d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.
- 4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione d'esame i motivi del suo ritiro e giustificarli.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

- 4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, danno scientemente indicazioni false o cercano in altri modi di ingannare la commissione d'esame, non sono ammessi all'esame.
- 4.32 È escluso dall'esame chi:
- a) utilizza ausili non autorizzati;
 - b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
 - c) tenta di ingannare i periti.
- 4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non ha preso la sua decisione.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

- 4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti e pratici è sorvegliata da almeno una persona competente, la quale annota le proprie osservazioni.
- 4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti e pratici è effettuata da almeno due periti, di cui al massimo un docente dei corsi di preparazione, che determinano la nota di comune accordo.
- 4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali - di cui al massimo un docente dei corsi di preparazione - e prendono nota del colloquio d'esame così come dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota di comune accordo.
- 4.44 I periti sono ricusati se sono parenti, se sono o sono stati superiori, collaboratori o colleghi del candidato.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

- 4.51 In una riunione indetta al termine dell'esame, la commissione d'esame decide in merito al superamento dello stesso. La persona in rappresentanza dell'UFFT è invitata per tempo alla suddetta riunione.
- 4.52 I parenti, coloro che sono o sono stati superiori, collaboratori o colleghi del candidato, così come i suoi docenti dei corsi di preparazione devono essere ricusati al momento della decisione del conferimento dell'attestato professionale.

5 ESAME

5.1 Parti dell'esame

5.11 L'esame è costituito dalle seguenti parti equiparate e dura:

Parte dell'esame	Tipo d'esame	Tempo	Ponderazione	
1	Conoscenze specifiche in neurologia	scritto	4 h	2
2	Situazione d'esame 1 nel laboratorio EEG/EP	pratico	ca. 60 min.	1
		orale	20 min.	
3	Situazione d'esame 2 nel laboratorio del sonno	pratico	ca. 60 min.	1
		orale	20 min.	
4	Situazione d'esame 3 nel laboratorio EEG/EP oppure nel laboratorio del sonno	pratico	ca. 60 min.	1
		orale	20 min.	
		Totale	ca. 8 h	

5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione d'esame definisce questa suddivisione.

5.2 Esigenze d'esame

5.21 Le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale sono specificate nelle direttive inerenti al regolamento d'esame di cui al punto 2.21 lettera a.

5.22 La commissione d'esame decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale dispensa dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento.

6 VALUTAZIONE E NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione dell'esame e delle singole parti d'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del regolamento.

6.2 Valutazione

6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.

6.22 La nota di una parte d'esame è determinata dalla media delle note di tutte le voci in cui si suddivide. Essa è arrotondata a un decimale. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame conseguita direttamente viene impartita conformemente al punto 6.3.

6.23 La nota complessiva è data dalla media ponderata delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame e per il rilascio dell'attestato professionale

6.41 L'esame è considerato superato se:

- a) il voto della 1^a sezione d'esame ammonta almeno a 4.0;
- b) la media arrotondata a un decimale delle note delle sezioni 2, 3 e 4 ammonta almeno a 4.0.

6.42 L'esame non è superato se il candidato

- a) non si ritira entro il termine previsto;
- b) non si presenta pur non avendo motivi validi;
- c) si ritira dopo l'inizio pur non avendo motivi validi;
- d) deve essere escluso dallo stesso.

6.43 La commissione d'esame si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame per decidere circa il superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.

6.44 La commissione d'esame rilascia a ogni candidato un certificato d'esame, dal quale risultano almeno:

- a) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame;
- b) il superamento o meno dell'esame;
- c) l'indicazione dei rimedi giuridici nel caso in cui non venga rilasciato l'attestato professionale.

6.5 Ripetizione

6.51 Chi non ha superato l'esame può ripeterlo due volte.

6.52 La ripetizione si limita solo alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.

6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame.

7 ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

7.11 L'attestato professionale federale è rilasciato su mandato della commissione d'esame dall'UFFT e porta le firme del direttore dell'UFFT e del presidente della commissione d'esame.

7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- **Specialista in diagnostica neurofisiologica con attestato professionale federale**
- **Fachmann/Fachfrau für neurophysiologische Diagnostik mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Spécialiste en diagnostic neurophysiologique avec brevet fédéral**

Quale traduzione del titolo in lingua inglese è consigliata la formula: Technologist in Clinical Neurophysiology with Federal Diploma of Professional Education and Training (Federal PET Diploma).

7.13 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dall'UFFT.

7.2 Ritiro dell'attestato professionale

7.21 L'UFFT può ritirare un attestato professionale conseguito illegalmente; sono riservate eventuali procedure penali.

7.22 Contro la decisione dell'UFFT può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica.

7.3 Rimedi giuridici

7.31 Contro le decisioni della commissione d'esame relative all'esclusione dall'esame o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso l'UFFT, entro 30 giorni dalla notificazione. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.

7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta all'UFFT. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica.

8 COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

8.1 L'organo responsabile fissa su proposta della commissione d'esame le vacanze secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione d'esame e i periti.

8.2 L'organo responsabile si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non siano coperte dalle tasse d'esame, dal contributo della Confederazione e da altre fonti.

8.3 Al termine dell'esame la commissione d'esame invia all'UFFT, conformemente alle sue direttive, un dettagliato conto economico. Su questa base l'UFFT fissa il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9 DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Disposizioni transitorie

9.11 Chi ha conseguito il diploma di Assistente tecnico/a di neurologia in seguito al corso di aggiornamento professionale o al corso di preparazione biennale organizzato dall'Associazione Svizzera delle/degli Assistenti in Tecniche Elettrofisiologiche (SVEPTA/ASATEP) e dalla Società Svizzera di Neurofisiologia Clinica dopo il 2003, può fare richiesta dell'attestato professionale senza dover ripetere l'esame.

9.12 Coloro che corrispondono alle condizioni del punto 9.11 possono ottenere l'attestato professionale inoltrando la richiesta alla commissione d'esame entro 5 anni dalla prima sessione d'esame e dietro pagamento di una tassa.

9.2 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione dell'UFFT.

10 EMISSIONE E APPROVAZIONE

 (luogo e data)

Organo responsabile dell'esame professionale «Specialista in diagnostica neurofisiologica» (SDN)

(Firme)

Il presente regolamento è approvato.

Berna, **1 1. MRZ. 2011**

UFFICIO FEDERALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA
TECNOLOGIA

La direttrice:

Prof.ssa Dott.ssa Ursula Renold